

ASSICURAZIONE RECUPERO PUNTI PATENTE**DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni**Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002Prodotto: **Helvetia Tutela Legale Patente Protetta****Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti****Che tipo di assicurazione è?**

Il prodotto "Helvetia Tutela Legale Patente Protetta" ti offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi di tutela legale e giudiziaria per la patente, connessi alla circolazione. Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie possono essere prestate a favore del Contraente su persona (per i casi assicurativi riguardanti l'Assicurato identificato in polizza relativi alla circolazione di qualsiasi veicolo) oppure su targa (per i casi assicurativi riguardanti il Conducente del veicolo la cui targa sia indicata in polizza).

**Che cosa è assicurato?**

Il presente contratto garantisce gli oneri, qualora non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

- ✓ **Sezione Tutela Legale:** ti garantisce gli oneri nel caso di:
 - difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
 - ricorso per violazioni al Codice della Strada;
 - ricorso per Sanzioni Amministrative Accessorie che comportano il ritiro o la sospensione della patente di guida;
 - ricorso per errata variazione dei punti;
 - consulenza telefonica ARAGTEL.

- ✓ **Sezione Perdite Pecuniarie** ti garantisce:
 - indennità Autoscuola – Patente di guida: cioè le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero della patente;
 - indennità Zero Punti – Patente di guida: cioè le spese sostenute per l'esame di revisione della patente nel caso di perdita integrale dei punti;
 - indennità per Sospensione e Ritiro Patente: che garantisce al datore di lavoro l'importo convenuto per un pregiudizio economico subito dalla sospensione o ritiro della patente;
 - indennità Autoscuola – Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale: che ti rimborsa delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, sottratti all'Assicurato;
 - indennità Zero Punti – Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale: che ti rimborsa le spese per la revisione del Certificato di Abilitazione Conducente in caso di perdita integrale dei punti patente;
 - indennità per azzeramento punti Carta di Qualificazione del Conducente o altro Certificato di Abilitazione Professionale: ti garantisce il pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente.

- ✓ **Inoltre, puoi scegliere di sottoscrivere la seguente personalizzazione di garanzia**, al fine di meglio costruire la garanzia sul reale rischio corso: **OPZIONE ZERO ALCOOL:** a fronte di uno sconto sui premi per l'Indennità giornaliera Patente e CQC per Dipendenti e Collaboratori, il Contraente accetta l'esclusione della copertura per i casi di violazione del Nuovo Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.

**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ **Se l'assicurazione è prestata su persona:** non sono assicurate persone diverse dalla persona indicata nel modulo di polizza;
- ✗ **Se, invece l'assicurazione è prestata su targa:** non sono assicurati veicoli esponenti targhe diverse da quella indicata nel modulo di polizza.
- ✗ **Sezione Tutela Legale:**
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

**Ci sono limiti di copertura?**

- ! Dall'Assicurazione **sono escluse:**
 - spese derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;
 - il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
 - per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
 - per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;
 - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
 - nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
 - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo che l'autista alle altrui dipendenze non dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo assicurativo;
 - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
 - qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;
 - nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool, quando viene richiamata l'Opzione Zero Alcool, di cui alla successiva Condizione Particolare.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le prestazioni garantite con la presente polizza valgono in via esclusiva per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Società, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Società dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Società tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Società.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene **all'atto della conclusione del contratto**.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Società proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dalla sua definizione (pagamento o rifiuto dell'indennizzo) puoi recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata. In questo caso, la polizza si intende annullata dalle ore 24 del trentesimo giorno dall'invio della comunicazione e la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione Patente Protetta



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Helvetia Tutela Legale Patente Protetta

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Helvetia Tutela Legale Patente Protetta, assicurazione di tipo modulare, offre le seguenti garanzie: Tutela Legale e Perdite Pecuniarie. Entrambe le coperture offerte possono essere prestate a favore del Contraente su persona (per i casi assicurativi riguardanti l'Assicurato identificato in polizza relativi alla circolazione di qualsiasi veicolo) oppure su targa (per i casi assicurativi riguardanti il Conducente del veicolo la cui targa sia indicata in polizza).

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **TUTELA LEGALE**

La Società assicura il **rimborso delle spese legali e peritali**, se non recuperabili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con la Società;
- le spese di giustizia e le spese processuali;
- il contributo unificato necessario per l'iscrizione della causa a ruolo;
- le spese di domiciliazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione, costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato.

È garantito l'intervento di un unico legale, liberamente scelto dall'assicurato e territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

- **Difesa Penale:** sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
- **Ricorso per violazioni al Codice della Strada:** proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada.
- **Ricorso per Sanzioni Amministrative Accessorie:** proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada che comportano il ritiro o sospensione della patente di guida.
- **Ricorso per errata variazione dei punti:** proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
- **ARAGTEL – Consulenza Telefonica:** l'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il Numero Verde **800.508.008, per fornire, relativamente a:**
 - chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
 - informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
 - informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla presente polizza

Gli oneri e spese oggetto della garanzia prevista dalla presente Sezione sono rimborsati entro il limite di € 20.000,00 (ventimila) per caso assicurativo senza limite annuo, nei casi di libera scelta del legale da parte dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato affidi ad ARAG SE la scelta del legale, gli oneri e le spese sono rimborsati entro il limite di € 50.000,00 (cinquantamila).

✓ **PERDITE PECUNIARIE**

La Società assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in corso di validità della polizza.

Operano in tale ambito le seguenti prestazioni:

- **Indennità Patente Base**
 - **Indennità Autoscuola:** la Società rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Patente sottratti all'Assicurato;
 - **Indennità Zero Punti:** la Società rimborsa le spese sostenute per l'esame di revisione della Patente nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato;
- **Indennità Patente Dipendenti e Collaboratori - Indennità per Sospensione e Ritiro Patente:** la Società effettua il pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata.
- **Indennità CQC Base**
 - **Indennità Autoscuola:** la Società rimborsa le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, sottratti all'Assicurato.

- **Indennità Zero Punti:** la Società rimborsa le spese sostenute per l'esame di revisione della Carta di Qualificazione del Conducente o di altro Certificato di Abilitazione Professionale nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato.
- **Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori - Indennità per azzeramento punti CQC:** la Società Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) o di altro Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), da parte di soggetti che operano presso di esso, quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti.

Gli oneri e spese oggetto delle Indennità Autoscuola e Indennità Zero Punti sono rimborsati entro il limite previsto dall'Indennità scelta.

Gli oneri e spese oggetto delle garanzie Indennità per Sospensione e Ritiro Patente e Indennità CQC, sono corrisposti entro il limite scelto dall'Assicurato tra le opzioni previste dal frontespizio di Polizza per caso assicurativo senza limite annuo.

Le combinazioni acquistabili sono le seguenti:

- Combinazione 1: Tutela Legale; Perdite Pecuniarie - Indennità Patente Base;
- Combinazione 2: Tutela Legale; Perdite Pecuniarie - Indennità CQC Base;
- Combinazione 3: Tutela Legale; Perdite Pecuniarie - Indennità Patente Base; Indennità CQC Base;
- Combinazione 4: Tutela Legale; Perdite Pecuniarie - Indennità CQC Base; Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori;
- Combinazione 5: Tutela Legale; Perdite Pecuniarie - Indennità CQC Base; Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori;
- Combinazione 6: Tutela Legale; Perdite Pecuniarie (tutte le Indennità).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Opzione Zero Alcool	A fronte di uno sconto sui coefficienti previsti per le Indennità giornaliera Patente e CQC per Dipendenti e Collaboratori, l'Assicurato accetta l'esclusione della copertura per i casi di violazione del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza.
----------------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

! TUTELA LEGALE

! Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono escluse dall'assicurazione le garanzie:

- a) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- b) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando venga accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso.

! Sono escluse dalle spese di domiciliazione le indennità di trasferta ed ogni duplicazione di onorari.

! È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

! Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

! Se la pretesa dell'Assicurato non presenta possibilità di successo, la garanzia assicurativa non viene prestata in nessun grado di procedimento.

! PERDITE PECUNIARE

! Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, sono escluse dall'assicurazione le garanzie:

- a) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- b) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando venga accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso sarà corrisposto il pagamento dell'Indennità prevista.

! La garanzia "Indennità Patente Base – Indennità Zero Punti", opera purché l'Assicurato dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza.

! La garanzia "Indennità Patente Dipendenti e Collaboratori – Indennità per Sospensione e Ritiro Patente", opera fino al numero massimo di giorni ed al limite di rimborso previsti dall'opzione prescelta tra quelle indicate nel frontespizio di polizza.

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità convenuta non viene corrisposta.

! La garanzia "Indennità CQC Base - Indennità Zero Punti" opera purché l'assicurato dimostri di aver posseduto almeno 10 punti al momento della stipula della polizza.

! La garanzia "Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori - Indennità per azzeramento punti CQC" opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 giorni.

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità convenuta non viene corrisposta.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Indennità Patente Base			
Indennità Autoscuola	-	-	Euro 1.000 per caso assicurativo senza limite annuo, entro il limite previsto dall'Indennità scelta
Indennità Zero Punti	-	-	Euro 1.000 per caso assicurativo senza limite annuo, entro il limite previsto dall'Indennità scelta
Indennità Giornaliera Patente Dipendenti e Collaboratori			
Indennità per Sospensione e Ritiro Patente	-	-	Entro il limite scelto dall'Assicurato tra le opzioni previste, per caso assicurativo e senza limite annuo
Indennità CQC Base			
Indennità Autoscuola	-	-	Euro 5.000 per caso assicurativo senza limite annuo, entro il limite previsto dall'Indennità scelta
Indennità Zero Punti	-	-	Euro 5.000 per caso assicurativo senza limite annuo, entro il limite previsto dall'Indennità scelta

Indennità Giornaliera CQC Dipendenti e Collaboratori			
Indennità per azzeramento punti CQC	-	-	Entro il limite di 90 giorni per caso assicurativo
Indennità per Sospensione e Ritiro Patente (operante solo nella forma "su persona" e NON "su targa")			
Neopatentati			Indennizzo ridotto del 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati
Sanzioni comminate all'estero			Indennizzo ridotto del 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un Paese diverso dall'Italia



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia in caso di sinistro: TUTELA LEGALE L'Assicurato deve presentare alla Società o ARAG SE immediata denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o ne abbia avuto conoscenza.</p> <p>PERDITE PECUNIARIE L'Assicurato deve presentare alla Società o ARAG SE immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri relativi alle garanzie di cui alla presente polizza ("Tutela legale" e "Perdite Pecuniarie") è demandata alla società ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona (VR).</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	La Società disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà effettuata in Italia.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Più in particolare, è prevista la possibilità di corrispondere l'ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo.</p> <p>Se il contraente non paga il premio o le rate successive, la Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.</p> <p>L'importo indicato in polizza è già comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario. E' facoltà della Società e, nei limiti dalla stessa fissati, dell'Intermediario applicare sconti sul premio e per tutta la durata del contratto.</p>
--------	--

Rimborso	In caso di recesso per sinistro , al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponible (al netto delle imposte) relativa al periodo pagato e non goduto.
-----------------	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.</p> <p>Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.</p> <p>Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Società formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio.</p>
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.</p> <p>In tal caso la Società procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al trentesimo giorno dopo la sua definizione, ciascuna parte può recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi con lettera raccomandata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche e/o giuridiche, abilitate alla guida stradale. Inoltre, grazie all'indennità giornaliera, è indirizzato ai datori di lavoro che vogliono proteggere il proprio patrimonio dagli eventuali rischi di Tutela Legale connessi alla circolazione su strada per le violazioni da loro commesse, oppure effettuate dai loro collaboratori e/o dipendenti mentre essi svolgono la loro attività lavorativa.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,18%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Società Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Società anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della procedura.- Tramite il sito della Società (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Tutela Legale
«Patente Protetta»
Condizioni di Assicurazione

Mod. H209 – Ed. 07/2013 (versione aggiornata a 11/2022)

Indice:

DEFINIZIONI	1
GLOSSARIO	3
PREMESSA	3
COMBINAZIONI ACQUISTABILI	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE	4
SEZIONE TUTELA LEGALE	5
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE	6
CONDIZIONE PARTICOLARE, VALIDA SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA	7

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, prevista per i delitti.

Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida: ai sensi dell'art. 225 Codice della Strada (Cds), con il compito di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi come previsto dal comma 2 dell'art. 126-bis CdS.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Carta di Qualificazione del Conducente: meglio nota come CQC, è un certificato di qualificazione professionale, da accompagnare con la relativa patente di guida, necessaria alla conduzione di veicoli nello svolgimento di attività di carattere professionale legata all'autotrasporto. Esistono tre tipi di CQC: la CQC merci, la CQC persone e la CQC merci/persone.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso e/o controversia per il quale è prestata l'assicurazione.

Codice della Strada (Cds): il D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Cronotachigrafo: è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell'area comunitaria europea. Lo strumento effettua una misurazione di tre parametri: velocità del veicolo, tempi di guida dell'autista, distanza percorsa.

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Impugnazione: resistenza della parte interessata avverso atti e provvedimenti giuridici.

Incidente: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

ISVAP, ora IVASS : Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).

Massimale: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati negli artt. 14 – Oggetto della garanzia per la Sezione Tutela Legale e 21 – Oggetto della garanzia per la Sezione Perdite Pecuniarie

Multa: vedi Ammenda.

Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale

Perdite Pecuniarie: l'assicurazione di Perdite Pecuniarie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 209/05.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato, composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, eventuali Condizioni Particolari e Condizioni Aggiuntive.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La *ratio* della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La *ratio* della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto": si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate: dal giudice.

Spese peritali: sostenute per le consulenze tecniche di parte o di ufficio.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Tacito rinnovo: clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

Veicolo: mezzo di trasporto (autovettura, autocarro, motoveicolo, camper).

Vendita a distanza: il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario o della Società e del Contraente.

GLOSSARIO

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

Anno (annuo - annuale): Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Bimestre (bimestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Età assicurativa: L'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.

Mese (mensile): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Poliennale (durata): Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).

Quadrimestre (quadrimestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Quinquennio (quinquennale): Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

Semestre (semestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

Settimana (settimanale): Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

Trimestre (trimestrale): Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

PREMESSA

La gestione dei sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona (VR),
in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557,

e-mail per invio nuove denunce di sinistro denunce@arag.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449



TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

COMBINAZIONI ACQUISTABILI

A seguire si indicano le combinazioni acquistabili la cui scelta è riportata nel frontespizio di polizza:

Combinazione 1: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 23-24-25-26

Combinazione 2: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 22-23-25

Combinazione 3: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 23-25

Combinazione 4: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 22-23

Combinazione 5: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie esclusi artt. 24-25

Combinazione 6: Condizioni Generali, Sezione Tutela Legale, Sezione Perdite Pecuniarie.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 – Assicurati

Le garanzie previste nella Sezione Tutela Legale e nella Sezione Perdite Pecuniarie, vengono prestate a favore dell'Assicurato:

Su PERSONA

per i casi assicurativi riguardanti l'**Assicurato identificato in polizza** relativi alla circolazione di qualsiasi veicolo.

ovvero in alternativa

Su TARGA

per i casi assicurativi riguardanti il **Conducente del veicolo la cui targa sia indicata in polizza**.

Art. 2 – Decorrenza, durata e rinnovo del contratto

1. Le garanzie operano dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se in quel momento il premio è stato pagato; in caso diverso le garanzie operano dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in polizza.

2. Il contratto ha la durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Società continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile. Ad ogni scadenza annuale, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, è facoltà della Società formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio.

Art. 2.1 – Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il Contraente può recedere dall'assicurazione **entro 14 giorni** dalla stipula della polizza, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della polizza, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla normativa vigente**.

Il Contraente NON può recedere se:

- **l'assicurazione è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la Società ha il **diritto di recuperare** il premio restituito al Contraente.

Art. 3 – Coesistenza di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.

Art. 4 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le eventuali dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, consentono alla Società di chiedere l'annullamento della polizza o di esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Art. 5 – Aggravamento e diminuzione del rischio

1. Il Contraente o Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. La società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

La mancanza di tale comunicazione o la non accettazione della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

2. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, rinunciando al diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso e risoluzione anticipata

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al trentesimo giorno dopo la sua definizione, ciascuna parte può recedere dal contratto con preavviso di almeno trenta giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile (al netto delle imposte) relativa al periodo pagato e non goduto.

Art. 7 – Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 – Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. **Qualora il Contraente non paghi la rata di premio entro quindici giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**

Art. 9 – Efficacia dell'assicurazione

1. Ai fini della presente polizza, il caso assicurativo si intende verificato **nel momento in cui risulta commessa la violazione di legge contestata all'Assicurato**. In presenza di più violazioni della stessa natura, il caso assicurativo si intende verificato **alla data della prima violazione contestata**.

2. La garanzia vale per i casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto e che siano stati denunciati alla Società, **entro ventiquattro mesi dalla cessazione del contratto stesso**.

4. **Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:**

- **i ricorsi promossi da più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia vale per tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico e viene ripartito in parti uguali**.

Art. 10 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società e/o Arag.

Art. 11 – Disaccordo nella gestione del caso assicurativo

1. **In caso di conflitto di interessi o disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla gestione del caso assicurativo, le parti possono adire l'Autorità Giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che provvede secondo equità.**

2. **L'arbitro viene nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

3. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

Art. 12 – Procedimento di Mediazione e Foro competente

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 13 – Estensione territoriale

Le prestazioni garantite con la presente polizza valgono in via esclusiva per i casi assicurativi avvenuti in Europa e nei Paesi del Bacino del Mediterraneo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 14 – Oggetto della garanzia

La Società, alle condizioni della presente Polizza, assicura il rimborso delle spese legali e peritali, qualora non recuperabili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
- le eventuali spese del legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato;**
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, **purché scelti in accordo con la Società;**
- le spese di giustizia e le spese processuali;
- il contributo unificato necessario per l'iscrizione della causa a ruolo;
- le spese di domiciliazione, **escluse le indennità di trasferta ed ogni duplicazione di onorari;**
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione, costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato.

E' garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 15 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

1. Difesa Penale. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi ad incidente stradale**.


2. Ricorso per violazioni al Codice della Strada. Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada.

3. Ricorso per Sanzioni Amministrative Accessorie. Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni per violazioni del Codice della Strada **che comportano il ritiro o sospensione della patente di guida**.

4. Ricorso per errata variazione dei punti. Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

5. ARAGTEL – Consulenza Telefonica

L'Assicurato può usufruire del servizio di consulenza telefonica tramite il Numero Verde



"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per fornire, nell'ambito delle prestazioni garantite in polizza:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla presente polizza.

Art. 16 – Denuncia e gestione del caso assicurativo

L'Assicurato deve presentare alla Società o Arag immediata denuncia del caso assicurativo non appena questo si verifichi o ne abbia avuto conoscenza.

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società verifica l'operatività delle garanzie di polizza e, **se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo** ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, trasmette la pratica al Legale scelto.

La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento, **purché l'impugnazione presenti possibilità di successo.**

Art. 17 – Recupero delle spese anticipate

Qualora le spese legali o peritali siano poste a carico della controparte, Arag ha diritto al rimborso di quanto anticipato.

Art. 18 – Scelta del legale incaricato

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.

Qualora il legale scelto debba domiciliarsi presso altro foro, spetta alla Società l'indicazione del legale domiciliatario.

Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica alla Società il nominativo del legale prescelto o altrimenti delega alla Società l'indicazione del legale da incaricare.

Al legale così individuato, l'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 19 – Massimale

Gli oneri e spese oggetto della garanzia prevista dalla presente Sezione **sono rimborsati entro il limite di € 20.000,00 (ventimila) per caso assicurativo senza limite annuo, nei casi di libera scelta del legale da parte dell'Assicurato.**

Qualora l'Assicurato affidi ad Arag la scelta del legale, gli oneri e le spese sono rimborsati entro il limite di € 50.000,00 (cinquantamila).

Art. 20 – Esclusioni per la Sezione Tutela Legale

Le garanzie previste dalla Sezione Tutela Legale non operano:

a) **per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato venga perseguito in sede penale;**

b) **per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;**

c) **per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;**

d) **per il rimborso di oneri fiscali relativi a procedimenti giudiziari o amministrativi, salvo nei casi espressamente previsti;**

e) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**

f) **nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;**

g) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;**

h) **se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;**

i) **se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;**

l) **nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso.**

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

Art. 21 – Oggetto della garanzia

La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, come previste nell'Indennità scelta nel frontespizio di Polizza, a seguito di violazioni del Codice della Strada avvenute in costanza di polizza.

Art. 22 – Indennità Patente Base

1. Indennità Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Patente** sottratti all'Assicurato.

2. Indennità Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Patente** nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza.**

Gli oneri e spese oggetto delle Indennità, **sono rimborsati entro il limite di € 1.000,00 (mille) per caso assicurativo senza limite annuo.**

Art. 23 – Indennità Patente Dipendenti e Collaboratori

Indennità per Sospensione e Ritiro Patente. Pagamento al datore di lavoro dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di soggetti che operano presso di esso, **purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera per la durata prevista dal provvedimento di sospensione o ritiro della patente, o per il periodo inferiore in caso di restituzione anticipata, fino al numero massimo di giorni ed al limite di rimborso previsti dall'opzione prescelta tra quelle indicate nel frontespizio di polizza.**

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità convenuta non viene corrisposta.

Art. 24 – Indennità CQC Base

1. Indennità Autoscuola. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti della **Carta di Qualificazione del Conducente** o di altro Certificato di Abilitazione Professionale, sottratti all'Assicurato.

2. Indennità Zero Punti. Rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione della **Carta di Qualificazione del Conducente** o di altro Certificato di Abilitazione Professionale nel caso di perdita integrale dei punti da parte dell'Assicurato, **purché dimostri di aver posseduto almeno 10 (dieci) punti al momento della stipula della polizza.**

Gli oneri e spese oggetto delle Indennità sono rimborsati **entro il limite di € 5.000,00 (cinquemila) per caso assicurativo senza limite annuo.**

Art. 25 – Indennità CQC Dipendenti e Collaboratori

Indennità per azzeramento punti CQC. Pagamento dell'importo convenuto per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro in conseguenza della perdita totale dei punti della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) o di altro Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), da parte di soggetti che operano presso di esso, **quando si tratti di addetti al trasporto professionale di persone o cose per la cui guida è richiesta la certificazione predetta, e purché la guida del veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività a cui tali soggetti sono adibiti. La garanzia opera fino alla data del provvedimento con cui viene aggiornata l'anagrafe degli abilitati alla guida con il nuovo punteggio, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.**

Con la denuncia il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all'attività svolta. Qualora tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l'Indennità convenuta non viene corrisposta.

Art. 26 – Denuncia e gestione del caso assicurativo

L'Assicurato deve presentare alla Società o Arag immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.

Arag, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Art. 27 – Massimale

Gli oneri e spese oggetto delle Indennità Autoscuola e Indennità Zero Punti, **sono rimborsati entro il limite previsto dall'Indennità scelta.**

Gli oneri e spese oggetto delle garanzie Indennità per Sospensione e Ritiro Patente e Indennità CQC, sono corrisposti **entro il limite scelto dall'Assicurato tra le opzioni previste dal frontespizio di Polizza per caso assicurativo senza limite annuo.**

Art. 28 – Neopatentati e Sanzioni comminate all'estero

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità per Sospensione e Ritiro Patente viene **ridotto del 30% in caso di violazioni del Codice della Strada commesse da Neopatentati.**

Si considerano Neopatentati, ai fini del presente articolo, i titolari della patente di guida di categoria B, per i primi tre anni successivi alla data del conseguimento.

L'importo da corrispondere per la garanzia Indennità per Sospensione e Ritiro Patente viene **ridotto del 50% nel caso di provvedimenti di interdizione alla guida comminati dall'Autorità di un paese diverso dall'Italia.**

Queste limitazioni operano solo nella forma "su persona" e non "su targa".

Art. 29 – Esclusioni per la Sezione Perdite Pecuniarie

Le garanzie previste dalla Sezione Perdite Pecuniarie non operano:

- a) **per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;**
- b) **per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;**
- c) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- d) **nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata ed assistenza;**
- e) **se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;**
- f) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;**
- g) **se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;**
- h) **se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;**
- i) **qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della polizza;**
- l) **nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso sarà corrisposto il pagamento dell'Indennità prevista.**
- m) **nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool, quando viene richiamata l'Opzione Zero Alcool, di cui alla successiva Condizione Particolare.**

CONDIZIONE PARTICOLARE, VALIDA SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA

Art. 30 – Opzione Zero Alcool

A fronte di uno sconto sui coefficienti previsti per le Indennità giornaliera Patente e CQC per Dipendenti e Collaboratori, l'Assicurato accetta l'esclusione della copertura per i casi di violazione del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Tel. 02 5351.1

Fax 02 5520360 - 5351461

www.helvetia.it - PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Prov. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002

Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031

helvetia 
La tua Assicurazione svizzera.